

STATUTO DELLA FONDAZIONE ARTISTICA POLDI PEZZOLI «ONLUS»

Art. 1) La Fondazione istituita dal Nob. Cav. Gian Giacomo Poldi Pezzoli col suo testamento del 3 agosto 1871, eretta in Ente Morale con Regio Decreto del 27 febbraio 1881 n. 79 (Serie 5) e allora denominata "Fondazione Artistica Poldi Pezzoli" è denominata "Fondazione Artistica Poldi Pezzoli ONLUS".

Essa è costituita dall'armeria, dai quadri, dai capi d'arte, dai mobili, dalla biblioteca, che si trovavano all'epoca della morte del testatore nel suo appartamento posto nel palazzo di Via Manzoni 12 in Milano lasciato alla Fondazione, nonché di quanto comunque pervenuto come oggetto d'arte o storico o culturale dai successivi acquisti a titolo oneroso o gratuito o successorio.

Art. 2) La Fondazione ha per scopo ed oggetto la tutela, la conservazione, la promozione e la valorizzazione dei beni d'interesse artistico e storico di cui al Testo Unico 42/2004 - detto Nuovo Codice dei Beni culturali e del paesaggio e successive modificazioni - quali descritte al precedente art. 1, costituenti il suo patrimonio culturale, nonché lo svolgimento di servizi educativi e di studio e dell'attività museale e culturale e di quelli connessi e strumentali al fine di creare e sviluppare la conoscenza a beneficio della società e del suo sviluppo e promuovere la crescita e l'arricchimento della comunità locale, nazionale e internazionale, ed ha sede nel palazzo di Via Manzoni 12 in Milano.

Essa è costituita ad uso e beneficio pubblico, con divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente articolo ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse.

La Fondazione è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - Onlus ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, senza scopo di lucro che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Art. 3) La Fondazione provvede alle spese del suo funzionamento con le seguenti entrate annue:

- a) i proventi di biglietti e concessioni d'ingresso al Museo della Fondazione;
- b) i proventi della vendita di cataloghi, delle cartoline, delle riproduzioni e di qualsiasi altra pubblicazione, sia eseguita a cura e spese della Fondazione stessa sia da questa tenute in deposito e vendute per conto terzi e di oggetti comunque commercializzati nel o dal Museo;
- c) i proventi di pubbliche manifestazioni di carattere artistico e culturale o comunque promosse o autorizzate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione, ovvero derivanti da concessioni di diritti o convenzioni commerciali;
- d) i contributi, le elargizioni, i sussidi corrisposti dallo Stato, da pubbliche amministrazioni e da privati;
- e) gli interessi e i profitti di strumenti finanziari e di somme in deposito presso banche ed intermediari finanziari;
- f) gli apporti versati dagli Enti sovventori nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 4) La Fondazione è articolata nei seguenti organi:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Comitato di Gestione;
- c) il Collegio dei Revisori;
- d) il Direttore.

Art. 5) Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di 9 e non oltre 16 membri, compreso il Presidente, nominati dalle categorie dei soggetti fondatori individuati secondo lo Statuto e costituiti da Enti istituzionali, Rappresentanti tradizionali e Enti sovventori, come segue:

A) in numero di 6 (sei) per gli Enti istituzionali così individuati:

- a) il Soprintendente ai Beni Artistici e Storici pro tempore territorialmente competente;

- b) due membri nominati dal Sindaco del Comune di Milano;
- c) due membri nominati dal Presidente della Regione Lombardia;
- d) un membro nominato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
- B) in numero di 2 (due) per i Rappresentanti tradizionali:
 - a) l'erede o il rappresentante degli eredi del Nob. Cav. Gian Giacomo Poldi Pezzoli;
 - b) un rappresentante dell'Associazione degli Amici del Poldi Pezzoli;
- C) in un numero complessivo non maggiore di 8 (otto) per gli Enti sovventori, ognuno di essi nominando un membro del Consiglio di Amministrazione.

Sono Enti sovventori i soggetti, di diritto pubblico o di diritto privato, che si impegnano a versare i contributi annuali per l'attività della Fondazione per un periodo triennale e che vengono indicati dal Consiglio di Amministrazione di triennio in triennio, almeno tre mesi prima della scadenza del Consiglio stesso e quindi inseriti in un elenco pubblico nelle forme stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Tutti i Consiglieri di amministrazione hanno uguali diritti e doveri e non rappresentano gli Enti ed Organismi che li hanno nominati né ad essi rispondono.

I Consiglieri nominati dagli Enti Istituzionali e dai Rappresentanti tradizionali durano in carica per tre esercizi dalla rispettiva nomina, compreso quello in corso al momento della nomina stessa. La carica cessa con l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di efficacia dell'incarico. Qualora durante il mandato venisse a mancare per qualsiasi ragione uno o più di essi, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne promuove la sostituzione da parte dell'Ente, o Organismo o persona fisica, titolari del potere di nomina del Consigliere venuto meno; il componente di nuova nomina, designato dall'Ente pubblico o dal Rappresentante tradizionale relativo, dura in carica tre esercizi determinati come sopra previsto, mantenendo l'incarico anche in caso di scadenza degli altri Consiglieri.

I Consiglieri di competenza degli Enti sovventori vengono designati da ognuno degli Enti tutti contestualmente ogni tre anni e pure contestualmente scadono dall'incarico trascorsi tre esercizi come determinati al capoverso precedente. Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, uno o più di essi venisse meno durante il mandato, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne promuove la sostituzione da parte dell'Ente titolare del potere di nomina; il componente di nuova nomina designato dall'Ente sovventore relativo, scade contestualmente allo scadere del mandato degli altri Consiglieri nominati dagli Enti sovventori.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano in carica almeno nove dei suoi componenti, compreso il Presidente. In caso contrario, esso si considera decaduto e i membri ancora in carica si limitano alla gestione provvisoria e curano l'integrale e tempestiva ricostituzione del Consiglio.

Art. 6) Il Consiglio nomina fra i suoi componenti il Presidente, al quale competono la rappresentanza - anche legale - della Fondazione ed i poteri di firma per ogni atto o contratto con terzi, compresi - tra gli altri - quelli relativi a tutte le operazioni bancarie e ai servizi finanziari, comunque concernenti strumenti finanziari e relazioni contrattuali con enti bancari, assicurativi e finanziari. Il Presidente svolge funzioni di coordinamento e di impulso dell'attività del Consiglio.

La nomina del Presidente dev'essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei membri in carica. Il Presidente cessa dalla carica contestualmente alla cessazione della carica di Consigliere, salvo il caso di revoca per giusta causa quale Presidente con delibera del Consiglio di Amministrazione approvata col voto favorevole di almeno due terzi dei membri in carica.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni saranno svolte temporaneamente dal Consigliere di Amministrazione più anziano nella carica ovvero, in subordine, di età.

In caso di rinuncia o di mancata partecipazione alle sedute del Consiglio di Amministrazione dei Consiglieri di competenza degli Enti Istituzionali per tre riunioni consecutive, il Consiglio stesso

potrà dichiarare decaduto il membro assente e richiedere all'Ente Istituzionale competente che nomini in sua rappresentanza un altro membro di sua fiducia in sostituzione di quello decaduto. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, nomina il Segretario.

Il Consiglio si riunisce almeno tre volte all'anno, su convocazione del Presidente che fissa l'ordine del giorno delle riunioni. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente con avviso spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con telefax o messaggio di posta elettronica, spedito allo specifico recapito, al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati alla Fondazione, almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. È ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia a loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali condizioni, la riunione del Consiglio si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario.

Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti funzioni:

- a) approva le modifiche statutarie;
- b) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo redatti dal Direttore ed esaminati dal Comitato di Gestione;
- c) approva le linee strategiche e di indirizzo del Museo, nonché gli interventi di natura straordinaria circa la struttura del Museo, proposti dal Comitato di Gestione e dal Direttore;
- d) redige, almeno tre mesi prima della propria scadenza, la lista, avente durata triennale, degli Enti sovventori.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti alla riunione, computandosi gli astenuti come contrari.

Per le deliberazioni concernenti modificazioni dello statuto occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi dei membri in carica.

Art. 7) Il Comitato di Gestione è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è composto da cinque membri, così costituito:

- dal Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, quale membro di diritto, che presiede anche il Comitato di Gestione;
- da due membri nominati fra i membri in carica del Consiglio di Amministrazione di espressione degli Enti istituzionali;
- da due membri nominati fra i membri del Consiglio di Amministrazione di espressione dei Rappresentanti tradizionali e degli Enti sovventori.

In caso di cessazione dalla carica di Consigliere di Amministrazione, si ha contestualmente la cessazione dalla carica di membro del Comitato di Gestione.

Il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla revoca, anche senza giusta causa, del Comitato di Gestione o di suoi membri.

Il Comitato di Gestione, si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero su richiesta del Direttore, previa convocazione da parte del Presidente, inviata anche via e-mail tre giorni prima e senza necessità di un ordine del giorno, e delibera a maggioranza degli intervenuti alla riunione.

Il Comitato di Gestione:

- nomina il Direttore secondo il Regolamento;
- provvede a quanto occorre per il funzionamento del Museo secondo le proposte del Direttore;

- cura le relazioni con le Autorità, gli Enti istituzionali e gli Enti sovventori, provvedendo alle politiche di raccolta dei fondi, presso terzi ed il pubblico;
- esamina il rendiconto di esercizio e il bilancio preventivo di gestione redatti dal Direttore ai fini della sua sottoposizione al Consiglio di Amministrazione;
- delibera in ordine alle convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano opportune per il raggiungimento degli scopi statutari;
- delibera, su proposta del Direttore, in ordine all'assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico e ai contratti di collaborazione continuativa per periodi superiori a sei mesi;
- delibera in ordine all'accettazione di donazioni e ad ogni altra operazione d'investimento nell'interesse della Fondazione, che non sia attribuita o delegata al Direttore;
- delibera in ordine alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive e al conferimento dei relativi incarichi, su proposta del Direttore;
- provvede alla definizione e approvazione del Regolamento della Fondazione.

Art. 8) La cura e l'amministrazione del Museo sono affidati al Direttore, il quale ha la competenza e la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento della Fondazione e del Museo e ordina e dirige il personale.

Il Direttore ha la responsabilità esclusiva delle attività culturali, dell'immagine e delle relazioni esterne del Museo. Le sue funzioni sono precisate come da Regolamento.

Il Direttore assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione, con potere e facoltà di proposta, ma senza diritto di voto.

Art. 9) Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, nominati, singolarmente, uno dal Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, uno dal Sindaco del Comune di Milano e uno dal Presidente della CCIAA di Milano.

I Revisori, dotati di adeguata esperienza nella gestione amministrativa e contabile di enti artistici e beni culturali, possono, anche singolarmente, esaminare i libri della Fondazione e i documenti amministrativi.

Il Collegio dei Revisori rimane in carica per tre esercizi, i suoi membri scadono contestualmente con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio di carica ed ha le seguenti funzioni:

- a) provvede al controllo della gestione e vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo;
- b) vigila sulla correttezza della gestione contabile ed operativa del Museo;
- c) redige annualmente una Relazione sul rendiconto di esercizio e sull'andamento della Fondazione.

I Revisori partecipano ai lavori del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione senza diritto di voto.

Alle riunioni del Collegio dei Revisori assiste, ma senza diritto di voto, il Direttore del Museo.

Art. 10) Il rendiconto di esercizio e il conto economico consuntivo si aprono con l'1 gennaio e si chiudono con il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 15 febbraio di ogni anno dev'essere redatto e approvato il budget preventivo.

Entro il 31 marzo di ogni anno dev'essere redatto e approvato il rendiconto dell'esercizio precedente.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuati in favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte delle medesime unitarie strutture.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a far pervenire alla Pubblica Autorità competente dei termini prescritti i conti annuali, accompagnandoli con un relazione e con la delibera di approvazione del Consiglio stesso.

Art. 11) Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, da donazioni e da qualsiasi altra fonte saranno destinati principalmente alla manutenzione del Museo, nonché all'incremento del patrimonio artistico della Fondazione, osservando le relative disposizioni di legge.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali della Fondazione e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo.

Tutte le cariche negli Organi della Fondazione sono a titolo gratuito e di servizio sociale, salvi eventuali rimborsi delle spese e salvo il compenso spettante al Direttore.

Art. 12) In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio sarà devoluto ad altra Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, che abbia per scopo la promozione, la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico e storico costituenti il suo patrimonio culturale di cui al D.Lgs n. 42/2004, e comunque di altre disposizioni di legge applicabili agli Enti Museali, il tutto sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 13) Per quanto non disposto o previsto nel presente Statuto, si applicheranno le disposizioni di legge vigenti e fatte salvi i provvedimenti delle Autorità amministrative competenti.

Art. 14) I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, in carica al momento dell'approvazione del presente Statuto da parte del Consiglio di Amministrazione, mantengono comunque la carica e la funzione fino alla approvazione del rendiconto dell'esercizio in corso a quel momento.

Dopo l'approvazione del presente Statuto da parte delle competenti Autorità, i Consiglieri già in carica provvederanno alle incombenze per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione, nei termini di cui all'art. 5, e per la rinnovazione del Collegio dei Revisori.

* * * * *